CAMERA DEI DEPUTATI N. 2080

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVO e BOVA

Norme per garantire l'accessibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico e per il rifinanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche

Presentata il 1º agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! —– Nonostante che il comma 20 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria 1986) avesse stabilito che non potevano essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non fossero conformi alle disposizioni del regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384; nonostante che il comma 21 dell'articolo 32 della stessa legge n. 41 del 1986 prevedesse l'adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche, entro un anno dalla sua entrata in vigore, negli edifici pubblici già esistenti, procedono troppo a rilento le opere di adattamento per l'accessibilità di una persona con difficoltà motorie, si tratti di un anziano o di una donna incinta, di un disabile o di una mamma con un passeggino, di un infortunato temporaneo o di un cardiopatico.

Per queste ragioni si propone alla Camera di approvare l'ulteriore normativa contenuta nella seguente proposta di legge che affronta anche il rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e dell'articolo 29 comma 2 della legge n. 67 del 1988, in presenza di un urgente fabbisogno arretrato. Si prevede, altresì, che le commissioni edilizie comunali siano integrate da un rappresentante delle associazioni di handicappati, allo scopo di meglio tutelare l'attuazione dello spirito delle disposizioni legislative in materia di barriere architettoniche.

Si confida in una sollecita approvazione, trattandosi di una proposta di legge in grado di divenire rapidamente operante, disponendo di una dotazione finanziaria, certamente insufficiente, ma comunque idonea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, in particolare quelli aperti al pubblico, che a causa della rilevante presenza, all'interno o all'esterno, di barriere architettoniche non consentono a tutti i cittadini di fruire degli stessi, attraverso una facile accessibilità e visitabilità, secondo le prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi accessibili e visitabili da tutti adottando gli opportuni accorgimenti tecnici.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, gli edifici che non siano stati adeguati ai sensi del medesimo comma, sono utilizzati per altre destinazioni d'uso relativamente alle quali non è prevista l'apertura al pubblico. È fatta eccezione per gli edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nel caso in cui le opere di adeguamento per l'accessibilità e visitabilità per tutti, non possano essere realizzate senza serio pregiudizio del bene tutelato.

3. In ogni caso, la mancata applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio che dall'applicazione stessa deriverebbe, dalla sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le soluzioni tecniche alternative prese in esame in fase progettuale e descritte tramite specifici elaborati.

4. Ove si verifichi l'impedimento di cui al comma 2, è obbligatorio per la pubblica amministrazione dotarsi di un nuovo spa-

zio edificato, accessibile e visitabile da tutti, ove collocare tutte le funzioni svolte nell'edificio non adeguabile.

ART. 2.

1. Per il finanziamento dei piani per eliminare le barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 con ammortamento a carico dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per il 1997 e lire 40 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il 1997, lire 40 miliardi per il 1998 e lire 40 miliardi per il 1999 per l'ulteriore finanziamento delle disposizioni della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per gli anni 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 4.

1. La composizione delle commissioni edilizie dei comuni è integrata con la par-

tecipazione di un rappresentante tecnico nominato dalle associazioni più rappresentative delle persone handicappate.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2080
Lire 500